Rassegna Stampa

CNPI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

19 maggio 2017

SISMABONUS

Sismabonus: linee guida sintetiche dei Periti Industriali
www.ingenio-web.it del 19/05/2017

Sismabonus: le Linee guida dei periti industriali
www.casaeclima.com del 18/05/2017

CORRETTIVO APPALTI

Correttivo, commissari di gara esterni alla Pa per tutti gli appalti sopra i due milioni
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 19/05/2017

Decreto in vigore da domani: in 20 capitoli le principali novità per imprese, Pa e professionisti
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 19/05/2017

Offerte, il prezzo giusto per Anac
Italia Oggi pag. 36 del 19/05/2017

Decreto in vigore da domani: in 20 capitoli le principali novità per imprese, Pa e professionisti
www.lavoripubblici.it del 19/05/2017

PROFESSIONISTI

Professionisti, split con lo sconto
Il Sole 24 Ore pag. 37 del 19/05/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus e Sismabonus, Rete Irene: 'sono sotto attacco'
www.edilportale.com del 19/05/2017

ADEMPIMENTI

Liquidazioni Iva, dati al 12 giugno
Il Sole 24 Ore pag. 38 del 19/05/2017

Un'accelerata ai rimborsi Iva
Italia Oggi – Diritto e Fisco pag. 23 del 19/05/2017

Sismabonus: linee guida sintetiche dei Periti Industriali

del 19/05/2017

Il volume del CNPI illustra in maniera sintetica i punti chiave delle nuove disposizioni, i riferimenti normativi necessari ai professionisti incaricati di eseguire le diagnosi e l'iter da seguire per accedere alle possibili agevolazioni fiscali

In tema di **Sismabonus**, proprio a ridosso della pubblicazione delle linee guida e FAQ ufficiali del MIT, anche i Periti Industriali (CNPI) pubblicano delle linee guida per agevolare gli operatori.

Il volume, intitolato "Sismabonus. L'occasione per un piano di prevenzione" e realizzato dal Gruppo di lavoro edilizia e catasto del Cnpi**, è finalizzato ad** illustrare, in maniera estremamente sintetica, i punti chiave delle nuove disposizioni**, i** riferimenti normativi necessari ai professionisti incaricati **di eseguire le diagnosi e l'**iter da seguire per accedere alle possibili agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero **del patrimonio edilizio.**

le Linee guida dei periti industriali

casaeclima.com/ar_31339__sismabonus-le-linee-guida-dei-periti-industriali-.html

Giovedì 18 Maggio 2017

Sismabonus: le Linee guida dei periti industriali
Il volume illustra i punti chiave delle nuove disposizioni, i riferimenti normativi necessari ai professionisti incaricati di eseguire le diagnosi e l'iter da seguire per accedere alle agevolazioni fiscali

Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha pubblicato sul suo sito la nuova linea guida "*Sisma bonus. L'occasione per un piano di prevenzione*".

"Il volume, realizzato dal Gruppo di lavoro edilizia e catasto del Cnpi, è finalizzato ad illustrare, in maniera estremamente sintetica, i punti chiave delle nuove disposizioni, i riferimenti normativi necessari ai professionisti incaricati di eseguire le diagnosi e l'iter da seguire per accedere alle possibili agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio", spiega il sito del Cnpi.

Scarica le linee guida

DAL MIT LA GUIDA PRATICA E LE FAQ. Ricordiamo che il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato sul suo sito una sezione dedicata a al sismabonus battezzato "Casa Sicura", con la guida pratica e le FAQ (LEGGI TUTTO).

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

19 Mag 2017

Correttivo, commissari di gara esterni alla Pa per tutti gli appalti sopra i due milioni

Mauro Salerno

Commissioni di gara sempre più sganciate dalle stazioni appaltanti. È la strategia che viene fuori dal pacchetto di novità previste dal correttivo appalti in materia di criteri di aggiudicazione delle gare e nomina delle commissioni giudicatrici.

I paletti più "laschi" del Dlgs 50/2016
Prima di guardare alle novità, diamo uno sguardo all'impianto previsto dal codice dell'anno scorso. Anche le bozze di quello che poi sarebbe diventato il Dlgs 50/2016 puntavano a un'applicazione e estesa delle commissioni di gara composte da esperti nominati dall'Anac. Di fronte alle resistenze espresse soprattutto dalle grandi stazioni appaltanti, motivate con l'aumento dei tempi e dei costi di gestione delle gare, la versione finale del provvedimento ha virato su una versione molto più soft riguardo agli obblighi di nominare commissari esterni. La scelta è stata di prevedere commissari nominati dal futuro albo Anac per le gare sopra soglia europea (5,2 milioni per i lavori), lasciando la possibilità alle Pa di prevedere commissari interni al di sotto di questo limite.

Le prese di posizione di Cantone Con le linee guida n.5 dedicate ai commissari di garal'Anac ha poi "forzato" l'interpretazione delle norme chiedendo la nomina di un presidente esterno almeno per le gare di importo superiore al milione. Con un secondo passaggio inserito in un atto di segnalazione a Governo e Parlamento, l'Anac, ha poi sollevato il tema della copertura normativa a questa sua interpretazione chiedendo anche di estenderne la portata.

Il correttivo risponde alle sollecitazioni arrivate dall'Autorità per garantire più trasparenza alle procedure di aggiudicazione dei contratti. Che spesso finiscono nel mirino delle procure proprio per i rapporti che si innescano tra imprese e dipendenti delle amministrazioni chiamati a far parte delle commissioni. Per Cantone il vincolo di "pescare" dall'albo Anac serve inoltre a riequilibrare il rischio di eccessiva discrezionalità affidata alle stazioni appaltanti, come conseguenza dell'estensione del perimetro di applicazione del criterio dell'offerta più vantaggiosa a discapito del massimo ribasso.

Addio ai commissari interni sottosoglia
In questa direzione il correttivo innanzitutto elimina i riferimenti alla possibilità di nominare commissari interni alle Pa per gli appalti sottosoglia (articolo 77, comma 3). Dunque anche sotto i 5,2 milioni, al contrario di quanto veniva previsto prima, se il metodo di aggiudicazione è quello dell'offerta più vantaggiosa serve una commissione di esperti esterni (articolo 77, comma 1) . Salta qui dunque la prima "semplificazione" prevista dal Dlgs 50 prima versione.

Il secondo paletto riguarda poi gli appalti di lavori sotto al milione. Anche in questo caso, se si va con l'offerta più vantaggiosa, almeno il presidente di commissione dovrà essere nominato tra esperti esterni (articolo 77, comma 3). Il riferimento al tetto del milione di euro deriva probabilmente dal fatto che sia il codice che la versione del correttivo entrata in Consiglio dei

ministri il 13 aprile scorso continuavano a mantenere questa soglia come tetto massimo per l'appliocazione del massimo ribasso. Sopra il milione non si poteva applicare che l'offerta più vantaggiosa e dunque scattava automaticamente l'obbligo di una commissione composta da esperti esterni, vista la cancellazione della "deroga" per gli appalti sottosoglia.

Oltre due milioni sempre commissari esterni

Con una modifica dell'ultim'ora il correttivo appalti ha raddoppiato da uno e due milioni la soglia massima di applicazione per il massimo ribasso. La norma (articolo 95 comma 4 lettera a) varata in tutta fretta è già finita nel mirino per le difficoltà di interpretazione sui criteri di aggiudicazione applicabili nelle procedure negoziate (il «pasticcio» del massimo ribasso sotto al milione). Una cosa è però certa: oltre i due milioni è obbligatoria l'offerta più vantaggiosa e non esistono più deroghe per gli appalti sottosoglia. Dunque, per tutti gli appalti oltre due milioni sarà obbligatorio nominare commissioni composte da esperti esterni alle Pa.

Cosa accade tra uno e due milioni per i lavori?

Qualche dubbio - perché non esplicitato dal correttivo - può venire sul regime da seguire nella soglia compresa tra uno e due milioni di euro nel caso di assegnazione con l'offerta più vantaggiosa. Infatti a seguire la lettera della norma la possibilità di nominare membri interni con solo il presidente esterno sarebbe valida soltanto per gli appalti sotto il milione di euro «o per quelli che non presentano particolare complessità». Tenuto conto di quest'ultima precisazione e dell'impianto più generale del codice, l'interpretazione più plausibile dovrebbe essere quella che rende possibile limitare la nomina di esperti esterni al solo presidente di commissione anche per gli appalti compresi tra uno e due milioni (e non solo per i lavori sotto al milione) aggiudicati all'offerta più vantaggiosa.

Serve tempo per l'entrata in vigore

Il sistema, pensato per spezzare il rischio di legami ambigui tra dipendenti delle Pa e imprese, mirati a inquinare le gare (come dimostrato da numerose inchieste della magistratura) non entrerà però in vigore da subito. Anzi. Le Pa avranno il tempo necessario per prendere confidenza con le nuove modalità di gestione delle commissioni. Le linee guida emanate dall'Anac a fine 2016 stabiliscono infatti che per rendere operativo l'albo servono ancora diversi passaggi. Il primo è l'approvazione del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture è chiamato a definire le tariffe di iscrizione all'albo e i compensi massimi da attribuire ai commissari. Dopo arriveranno un nuovo regolamento dell'Anac (entro il 3 giugno se il Dm infrastrutture sarà nel frattempo stato pubblicato) e la delibera dell'Anac che dichiarerà concluso il periodo transitorio che consente ancora alle Pa di gestire le gare con commissari interni.

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

19 Mag 2017

Correttivo/2. Decreto in vigore da domani: in 20 capitoli le principali novità per imprese, Pa e professionisti

Guseppe Latour e Mauro salerno

Il decreto correttivo del codice appalti è arrivato al traguardo finale. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale tutte le modifiche al Dlgs 50/2016 divetano operative dal 20 maggio.

Analizzando il testo le novità sono diverse. Qualche importante correzione è arrivata sulla norma che rimodula il massimo ribasso, ampliando il suo raggio d'azione da uno a due milioni. Per utilizzare il criterio del prezzo più basso sarà necessario utilizzare una procedura ordinaria (che per il Mit include anche le ex trattative private, anche se su questo punto potrebbe arrivare un chiarimento formale) e mandare in gara un esecutivo. Non solo: l'utilizzo del metodo antiturbativa per escludere le offerte anomale diventa una facoltà nelle mani della pubblica amministrazione. Altra correzione importante riguarda il sottosoglia: salgono a dieci le imprese da invitare sotto i 150mila euro e a 15 tra 150mila euro e un milione nei lavori, restano a cinque sotto i livelli Ue nei servizi.

Qui di seguito un focus con le venti principali novità per rimprese, Pa e professionisti.

Massimo ribasso fino a due milioni
Più spazio alle gare solo sul prezzo, come chiesto dalle imprese. Con il correttivo sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Per arrivare fino alla soglia massima, però, andranno rispettate precise condizioni: appalto assegnato con con «procedura ordinaria» e sulla base di un progetto esecutivo, dunque senza possibilità di intervento sul progetto da parte dei costruttori, che dovranno limitarsi a eseguire i lavori. Le Pa potranno poi decidere anche di mettere in campo l'esclusione automatica delle offerte anomale. In questo caso dovranno avvalerersi del «metodo antiturbativa», sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuare le proposte da eliminare. Con questo accorgimento si dovrebbe evitare il rischio di formazione di cartelli, accelerando al contempo le procedure di assegnazione degli appalti.

Subappalto non decide più la Pa
In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione. Per il resto, non ci sono stravolgimenti. Stando alla versione finale del correttivo, allora, chi vincerà l'appalto non potrà subaffidare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di

indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. L'obbligo di nominare la terna ora vale anche per le opere super-spcialistiche.

Salvi per 12 mesi i vecchi definitivi

Sull'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, alla fine, il decreto correttivo è arrivato a un compromesso tra la prima versione del testo e le osservazioni avanzate nei pareri. La sostanza, comunque, è che si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l'appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara, però, sarà leggermente più breve dei 18 mesi della prima ipotesi. Si scende a dodici mesi: la finestra per gli appalti integrati, allora, si chiuderà in questo caso il 20 maggio del 2018.

Attestato Soa più facile per i costruttori

Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, il correttivo torna al passato e prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivo lancia, cioè, una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Compensi solo con i parametri per i progettisti

La novità chiave, attesa da anni dal settore, riguarda il decreto parametri. Le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Finora la decisione era lasciata alla discrezionalità della Pa. Un'altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti – dice il correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Misura importante, infine, anche sul fronte dei concorsi di progettazione dove vengono semplificate le procedure .

Autostrade, niente deroghe sull'in house

Sul fronte dell'in house, il lungo braccio di ferro tra Governo, Parlamento, Anac e sindacati ha prodotto un nulla di fatto. Le percentuali di lavori che andranno mandati in gara nell'ambito della concessione restano così invariate: per le società in house resta fermo il 20 per cento. Ma non solo. Non è passata neppure la proposta di scorporare dalle percentuali le manutenzioni e gli appalti sotto la soglia di 150mila euro. Sul fronte delle concessioni scadute, ci sarà un anno in più per portare a termine gli eventuali affidamenti in house. Inoltre, arriva all'articolo 178 una soluzione normativa che consentirà di assegnare le concessioni di alcune autostrade in house, grazie alla formula del controllo analogo. Potranno accedere a questo meccanismo le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni: un meccanismo che fa pensare ad Autobrennero
e ad Autovie.

Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione

Salta, rispetto alla prima versione del decreto correttivo, la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo Anac dei commissari di gara. Secondo Cantone, questa ridefinizione

dell'elenco avrebbe portato a rischi di pilotaggio delle nomine, riducendo di molto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara. Tenendo l'articolazione nazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. E, quindi, la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, anche per gli appalti all'offerta più vantaggiosa «meno complessi» o di importo inferiore al milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa.

Addio potere di raccomandazione, niente autonomia per l'Anac

Niente poteri in più per l'Anac sulla definizione del proprio assetto interno. È saltata la norma (non presente nel codice, ma inserita nel testo di entrata del correttivo) che il presidente dell'Autorità aveva chiesto espressamente durante l'audizione in Parlamento e che le Camere avevano inserito tra le condizioni del proprio parere. Via dal codice invece il potere di raccomandazione vincolante. Con un tratto di penna il correttivo cancella il comma 2 dell'articolo 211 del Dlgs 50/2016 sul precontenzioso. Proprio la misura che autorizzava l'Anac a intervenire in tempo (quasi) reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime, pena la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro. La misura sarà però recuperata, sia pure parzialmente modificata nella direzione indicata dal Consiglio di Stato nel parere reso sul codice, con un emendamento alla manovrina all'esame della Camera

Rating di impresa volontario e premiante

Svolta sul rating di impresa, uno dei passaggi più travagliati di questo primo anno di vita della riforma. Bisogna ricordare, infatti, che una prima bozza di linee guida, varata dall'Autorità la scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi ritirata. Un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore. La soluzione individuata dall'Anac, allora, è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.

Trattativa privata, cresce il numero degli inviti

Sale a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie comunitarie.

Meno trasparenza sotto 40mila euro

Appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro perdono invece il paletto a presidio della trasparenza previsto dalle recenti linee guida approvate dall'Anac di Raffaele Cantone. Per garantire un minimo di concorrenza l'Anticorruzione aveva "suggerito" di chiedere almeno due preventivi prima di assegnare gli incarichi, che in questa fascia di importo sono attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle Pa. Come richiesto da Comuni e Regioni ,il correttivo archivia la proposta di Cantone e cancella anche l'obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.

Partenariati con contributo pubblico al 49%

Il correttivo, andando contro i rilievi di Palazzo Spada, dice sì all'innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati. Si tratta di un emendamento che rivede in maniera radicale gli elementi che servono a pesare l'equilibrio

economico finanziario della concessione. Per i giudici questa scelta è in contraddizione «con i criteri di ripartizione del rischio» mirati a ridurre «la compartecipazione pubblica».

Giro di vite sugli arbitrati
Si allarga di molto il perimetro della stretta sui compensi degli arbitri. Il problema era stato sollevato da Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. I parametri più stringenti imposti dal codice, per alcuni tribunali, non si applicavano agli appalti banditi prima dell'entrata in vigore del decreto 50 del 2016. Questo, per il presidente Anac, «vuol dire che tale disposizione si inizierà ad applicare tra più di dieci anni». Per superare questa distorsione paradossale è intervenuto allora il correttivo, che ha imposto di applicare a tutti i nuovi arbitrati le regole più stringenti su nomine e compensi previste dal nuovo codice. Basterà che la procedura sia iniziata dopo l'entrata in vigore del Codice, anche se i relativi appalti sono stati banditi prima. In questo modo viene colmato il buco lasciato dalla prima versione del testo.

Qualificazione più facile per le stazioni appaltanti
Fa notizia, anche su questo capitolo, un passo indietro del correttivo. Nella versione finale è stata cancellata la norma che allargava la possibilità di accedere all'albo delle centrali di committenza a tutte le amministrazioni con articolazioni territoriali. Una scelta che, secondo molti, ampliava eccessivamente il perimetro degli aggregatori di appalti. Arriva, invece, una correzione importante nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio. In questo modo vengono alleggeriti i requisiti di qualificazione, sul modello di quanto viene fatto per le imprese. Tra i paletti da rispettare, viene inserita anche la comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano i database dell'Autorità anticorruzione.

Varianti senza silenzio-assenso
Arriva un aggiustamento richiesto con forza da Raffaele Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. Il presidente Anac aveva giudicato «assolutamente inapplicabile» la norma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro, dal momento che gli uffici di Cantone sono in grado di esaminare entro questi tempi solo una piccola parte delle varianti che gli vengono sottoposte, «perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza approfondita del progetto». Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

Appalti urgenti, niente pagamenti senza verifiche
La verifica dei requisiti, nel caso dei lavori effettuati in caso di estrema urgenza, è comunque essenziale per procedere al pagamento. Il correttivo interviene su questo punto andando nella direzione indicata da Raffaele Cantone. Quindi, nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza, qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari possono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal codice. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà dare conto, nel primo atto successivo all'effettuazione delle verifiche, della sussistenza dei requisiti. «In ogni caso – è qui la grande novità - non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive». Quindi, per il saldo la verifica andrà materialmente effettuata. In caso di assenza dei requisiti, si procederà al recesso.

Anticipazione prezzo meno favorevole
Arrivano alcuni cambiamenti destinati a drenare un po' di liquidità alle imprese. Con il correttivo viene confermato l'istituto dell'anticipazione del prezzo, che andrà pagata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla

costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione «maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori». La grande novità della revisione risiede nelle modalità di calcolo del valore dell'importo da versare. Andrà parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo 35 del Codice. Il suo importo, quindi, con la revisione del decreto 50 sarà a conti fatti più basso.

Certificati di pagamento entro 45 giorni dal Sal

Tempi più stretti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Anche il codice appalti, con un nuovo articolo, interviene sul tema del saldo degli arretrati della Pa. Arriva così un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori (Sal). In sostanza, le stazioni appaltanti non potranno fare melina a danno dei costruttori, tenendo fermi per troppo tempo gli stati di avanzamento e impedendo così alle imprese di emettere le loro fatture. Entro un mese e mezzo bisogna rispondere e poi procedere rapidamente al pagamento. Solo in questo modo ci potremo allineare agli standard richiesti dall'Europa: l'Italia resta, infatti, tra i paesi pagatori di tutta l'Ue, nonostante le molte sollecitazioni arrivate in questi anni da Bruxelles.

General contractor oltre 100 milioni

Il general contractor resta nell'impianto del codice appalti ma avrà un perimetro di azione ancora più limitato che in passato. In base a una modifica portata all'articolo 195 del testo approvato lo scorso aprile, infatti, le stazioni appaltanti non potranno più procedere ad affidamenti a contraente generale per contratti il cui importo non sia almeno pari o superiore alla somma di 100 milioni di euro. Quindi, con questa modalità potranno essere affidate solo le grandi opere. Correzione rilevante anche sull'albo dei collaudatori, tenuto dal Mit, che sarà l'unica strada per partecipare agli appalti affidati tramite contraente generale con il ruolo di collaudatore o direttore lavori. Nel decreto che regola l'albo andranno definiti anche «specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità» dei professionisti che accedono agli elenchi.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi

Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo interviene su questo passaggio e punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo. La distinzione è molto rilevante perché, ovviamente, i costi della sicurezza non sono assoggettati al ribasso d'asta. Il codice, nello stesso passaggio, interviene anche sui prezzari regionali. Se le Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all'aggiornamento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Disparità fra l'Anticorruzione e i contenuti del primo decreto correttivo del codice

Offerte, il prezzo giusto per Anac

Da indicare il tetto massimo per il punteggio economico

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Limite del 30% al prezzo nell'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa; fino a due milioni lavori affidabili con il prezzo più basso ma non con procedura negoziata; non valutabili le opere aggiuntive contenute nelle offerte tecniche. Sono questi alcuni dei punti innovativi del decreto 56/2017, correttivo del codice appalti, per la disciplina della fase di aggiudicazione.

Sull'impostazione generale il decreto correttivo non cambia molto (ad eccezione dei lavori fino a due milioni) la disciplina già contenuta nel decreto 50: rimane fermo il principio generale dell'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) con la conseguente limitazione del ricorso al criterio del prezzo più basso, che può essere utilizzato in ipotesi residuali e per importi ridotti (o fino a 40 mila o da 40 mila alla soglia Ue per servizi e forniture solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per contratti di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (che devono sempre essere aggiudicati con l'Oepv).

Una disposizione sulla quale molto si è discusso è quella che ritocca il comma 4 dell'articolo 95 del codice stabilendo che per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro, «quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo», se la stazione appaltante applica l'esclusione automatica, deve «ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8». Se per la prima condizione richiesta dalla norma non sorgono problemi (i lavori devono essere affidati ponendo a base di gara un progetto esecutivo e quindi si deve trattare di contratti di appalto di sola esecuzione e non di appalti integrati in cui si parte dal progetto definitivo), il punto delicato è comprendere quali siano le procedure ordinarie. Anche la giurisprudenza ha sempre ritenuto ordinarie, in base alle norme Ue, le procedure aperte e ristrette con pubblicità del bando chiarendo che le procedure negoziate rappresentano una eccezione al principio generale della massima concorrenza (e quindi sono procedure speciali).

Da ciò la difficoltà ad affidare lavori con prezzo più basso attraverso procedure negoziate (per importi fino a un milione con invito a 15 operatori). È lo stesso art. 36 del codice, per gli appalti fino ad un milione, ad escludere implicitamente che fra le procedure ordinarie rientri la procedura negoziata, con il risultato che fino a due milioni sembrerebbe obbligatorio il ricorso alle sole procedure aperte o ristrette. Al di là dei tentativi interpretativi in fase di studio, appare evidente che anche per non determinare inutili contenziosi la strada maestra della modifica normativa appaia l'unica in grado di risolvere con certezza il problema evitando che la procedura negoziata possa essere utilizzata soltanto con l'Oepv.

Un'altra disposizione di interesse riguarda il «peso» dell'elemento prezzo e il correlato obiettivo di aumentare la rilevanza degli elementi qualitativi dell'offerta. Il legislatore del decreto 56 ha infatti stabilito che «al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo» devono essere valorizzati «gli elementi qualitativi dell'offerta» e individuati «criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici».

Per questa ragione si fa obbligo la stazione appaltante a stabilire nei bandi di gara «un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%». Tutto da verificare l'impatto della disposizione sulle indicazioni già fornite dall'Anac che ad esempio, per il settore dei servizi tecnico-professionali, ha previsto tetti anche più bassi (il 20% nelle linee guida 1/2106).

© Riproduzione riservata

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali
E una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti

La riforma non dà un quadro regolatorio chiaro per l'Antitrust

Appalti nell'incertezza, troppi decreti attuativi

Positive le norme del codice appalti su suddivisione in lotti, centrali di committenza e riduzione del contenzioso; criticabile l'eccesso di provvedimenti attuativi che generano incertezze interpretative, la disciplina del dibattito pubblico e quella sulle clausole sociali. Sono questi alcuni dei riferimenti al codice dei contratti pubblici contenuti nella relazione che il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, ha illustrato al parlamento riferendo sull'attività dell'Autorità condotta nel 2016.

Una parte della relazione è dedicata al codice dei contratti pubblici di cui l'Antitrust evidenzia diversi aspetti positivi della nuova legislazione sul fronte della concorrenza: dalla disciplina della suddivisione in lotti, a quella sulla centralizzazione delle committenze, che «riduce i costi sostenuti da parte delle amministrazioni per l'organizzazione della gare, con vantaggi diretti per le casse pubbliche, e, facilita il monitoraggio sulle gare» e sulla riduzione del contenzioso.

Le critiche al codice arrivano rispetto al fatto che si fonda su molti (troppi) provvedimenti attuativi. In particolare si legge nella relazione pubblicata sul sito dell'Antitrust, che «il rinvio ad un provvedimento attuativo contenuto in numerosi articoli del codice, rischia di minare uno degli obiettivi che lo stesso codice mirava a perseguire, vale a dire l'introduzione di una cornice regolatoria chiara, sistematica ed unitaria», inoltre così facendo si generano «incertezze interpretative sulla sua applicazione». Il presidente dell'Autorità di piazza Verdi ha sottolineato poi che «il permanere di vincoli all'autonomia dell'impresa nella partecipazione alla gara, ed elementi di incertezza normativa come quelli sopra evidenziati, compromettono il corretto svolgimento del gioco concorrenziale e pregiudicano lo sviluppo e l'effettività delle riforme».

Critiche puntuali arrivano sull'articolo 22 in materia di dibattito pubblico la cui disciplina «presenta elementi di debolezza. L'Autorità aveva auspicato l'introduzione di procedure sul modello del débat public francese, caratterizzate da trasparenza e contraddittorio, al fine di superare l'impasse che spesso caratterizza la realizzazione delle grandi opere di infrastrutture pubbliche a causa dell'opposizione delle comunità locali e dell'insorgere di contestazioni dopo la conclusione della fase decisionale». Quanto è invece stato approvato «risulta essere scarsamente operativo ed efficace a causa del rinvio dei contenuti essenziali ad un futuro Dpcm da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice».

Inoltre, la relazione segnala che «la decisione di attribuire la gestione della procedura al soggetto che propone l'opera (e che quindi è, per definizione, non terzo), rischia di farle perdere il necessario carattere di imparzialità e, conseguentemente, di dare adito a nuovi pretesti di ricorso da parte degli oppositori».

Sull'articolo 50 del codice, che ammette l'inserimento di clausole di protezione sociale negli appalti ad alta intensità di manodopera, viene invece criticato il fatto che ciò possa verificarsi «senza richiedere alcuna compatibilità o armonizzazione con le esigenze dell'impresa subentrante».

© Riproduzione riservata

DANNO PER MANCATO PROFITTO

Aggiudicazione mancata, scatta il risarcimento

In caso di mancata aggiudicazione, ritenuta illegittima, al concorrente spetta il risarcimento del danno per lucro cessante individuato come mancato profitto e come «danno curriculare». Lo ha chiarito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.2/2017 del 12 maggio scorso che ha approfondito il tema della quantificazione del danno nel caso di mancata aggiudicazione del contratto.

In particolare la sentenza ha chiarito che il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse cosiddetto positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno cosiddetto curriculare (cioè il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto).

Dal punto di vista dell'onere della prova, spetta, in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto. Questo perché, dice il collegio, nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento di cui all'articolo 64, commi 1 e 3, del codice di procedura amministrativa; inoltre la valutazione equitativa, ai sensi dell'art.1226 del codice civile, è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità, o di estrema difficoltà, di una precisa prova sull'ammontare del danno.

Il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori acquisiti o acquisibili da altri committenti.

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Codice dei contratti pubblici: Entra in vigore domani decreto correttivo

19/05/2017

Entra in vigore domani il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto "decreto correttivo" al Codice dei contratti. Ricordiamo che il provvedimento è costituito da 131 articoli che introducono, dal punto di vista numerico le seguenti modifiche al Codice dei contatti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (**vedi tabella allegata** (http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/tabellona_correttivo_appalti_ridotta.pdf)):

1. viene sostituita la rubrica nella più breve e semplice di "Codice dei contratti pubblici";
2. sono apportate **modifiche a 128 dei 220 articoli**;
3. sono effettuate **nei 128 articoli quasi 450 modifiche** con una media di oltre 3 ad articolo;
4. è abrogato 1 articolo (207);
5. vengono inseriti 2 nuovi articoli (17-bis e 113-bis)
6. sono inseriti **oltre 60 nuovi commi**
7. vengono **abrogati oltre 10 commi**.

Non si può, certo, affermare che si tratti di un correttivo soft che, per altro, arriva dopo un avviso di rettifica che, in 8 pagine di gazzetta, nel mese di luglio 2016 aveva effettuato quasi 200 correzioni e non crediamo che sia finita.

Ma c'è di più. Dove sta la tanto sbandierata semplificazione che avrebbe portato il nuovo Codice quando dopo un anno nello stesso sono state effettuate un numero di correzioni, integrazioni e modifiche che nel **previgente decreto legislativo 163/2006** erano state effettuate nell'arco di 10 anni? E che pensiamo del **Regolamento n. 207/2010** che avrebbe dovuto essere abrogato entro un anno ma che a seguito della mancata pubblicazione degli innumerevoli decreti attuativi, resta ancora in vita per oltre il 50% dell'articolato? Continuiamo a chiederci: dove sta la semplificazione?

Tornando alle modifiche al Codice dei Contratti che entreranno in vigore domani, riportiamo, qui di seguito, quelle principali per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni.

Affidamenti diretti

Con la modifica introdotta dall'articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all'articolo 36, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di importi al di sotto di 40.000 euro l'affidamento diretto torna diretto ed è, di fatto, cancellata previsione contenuta nelle linee guida approvate dall'Anac che per garantire un minimo di concorrenza aveva suggerito di chiedere almeno due preventivi prima di procedere all'affidamento degli incarichi attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle Pubblica amministrazione. La nuova soluzione risponde ad una specifica richiesta di Comuni e Regioni e cancella, di fatto, l'obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.

Anac

Con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 211 del d.lgs. n. 50/2016, attuata dall'articolo 123, comma 1, lettera b del decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, salta il potere di raccomandazione vincolante viene cancellata la misura che autorizzava l'Anac a intervenire in tempo quasi reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere atti procedure giudicate illegittime con la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro.

Anticipazione prezzo contrattuale

Con la modifica introdotta dall'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto correttivo all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, l'importo dell'anticipazione sarà parametrato al valore del contratto d'appalto e non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo 35 del Codice.

Appalti urgenti

Con le modifiche introdotte dall'articolo 99 del decreto correttivo all'articolo 163 del Codice dei contratti, qualora vengano adottate procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal citato articolo 136, l'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti ma, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

Appalto integrato

Con le modifiche introdotte all'articolo 216 del Codice dei contratti ed, in particolare, con l'inserimento dei nuovi commi 1-*bis* e 4-*bis* introdotti dall'articolo 128 del d.lgs. n. 56/2017, la possibilità dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e, quindi, dell'appalto integrato è possibile negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Il divieto di appalto integrato non viene, poi, applicato alle opere i cui progetti definitivi sono stati definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, quindi, entro il 18 aprile 2018.

Arbitrati

Con le modifiche introdotte dall'art. 128 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 216 del Codice dei contratti, applicazione a tutti i nuovi arbitrati le regole più stringenti su nomine e compensi previste dal nuovo codice. Basterà che la procedura sia iniziata dopo l'entrata in vigore del Codice, anche se i relativi appalti sono stati banditi prima. In pratica con le modifiche introdotte al comma 22 del citato articolo 216 viene disposto che le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 del Codice dei contratti si

applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del codice stesso.

Attestato Soa

Con la modifica introdotta dall'articolo 53 del d.lgs. n. 56/2017 al comma 7 dell'articolo 84 del Codice dei contratti, è evitata l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, è previsto che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Con l'introduzione, poi, nel citato articolo 84 del comma 12-*bis* relativo ai direttori tecnici delle imprese è consentito ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione con l'obbligatorietà di avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Certificati di pagamento e penali a carico dell'appaltatore

Con l'introduzione del nuovo articolo 113-bis del Codice dei contratti definita dall'articolo 77 del d.lgs. n. 56/2017, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I contratti di appalto devono prevedere, poi, penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Commissioni di gara

Con le modifiche introdotte dall'articolo 46 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 77 del Codice dei contratti, nel caso di importi al di sopra del milione di euro, il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa. In pratica, dopo le pesanti critiche del Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, è stata cancellata la norma che prevedeva un'articolazione su base regionale dell'albo dei commissari di gara. A giudizio del presidente Cantone, l'articolazione dell'elenco su base regionale avrebbe ridotto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara mentre con l'articolazione nazionale sarà possibile garantire la massima indipendenza delle commissioni.

Compensi progettisti

Con le modifiche introdotte dall'articolo 14 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 24 del Codice dei contratti, è resa obbligatoria l'utilizzazione da parte delle stazioni appaltanti del cosiddetto decreto parametri (D.M. 17/6/2016) per la determinazione degli importi da porre a base nelle gare di affidamento sei servizi di architettura e di ingegneria. Con l'inserimento, poi, sempre nell'articolo 24 dei due commi 8-*bis* ed 8-*ter* le stazioni appaltanti non potranno subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non potrà prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151 del Codice dei contratti.

Concessioni autostradali

Nessuna novità sostanziale per l'in-house nelle concessioni autostradali e l'articolo 177 del Codice dei contratti relativo agli affidamenti dei concessionari, dopo un lungo braccio di ferro tra Governo, Parlamento ed ANAC, resta invariato con la conferma dell'obbligatorietà nelle concessioni autostradali dell'affidamento di una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Contraente generale o General contractor

Con le modifiche introdotte dall'articolo 115 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 195 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti non possono procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro. L'affidamento a contraente generale sarà utilizzato soltanto per le grandi opere. Sempre relativamente al contraente generale, modificato dall'articolo 116 del decreto correttivo il comma 4 dell'articolo 196 del Codice dei contratti relativamente all'albo dei collaudatori, tenuto dal Ministero delle infrastrutture e con decreto del Mit, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, saranno disciplinati i criteri specifici, i requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina.

Massimo ribasso fino a due milioni

Con le modifiche introdotte nell'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 dall'articolo 60 del decreto correttivo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro con la soglia massima che viene raddoppiata con la precisazione, però che per importi al di sopra di 1.000.000 di euro, per l'affidamento dei lavori, dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l'Ente appaltante potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi

Distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera con le modifiche introdotte dall'articolo 13 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 23 del Codice dei contratti. Con il decreto correttivo viene distinta in maniera chiara la definizione dei due importi. La stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera ed i costi della sicurezza che devono essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d'asta. Un passaggio del decreto correttivo anche sui prezzari regionali. Quando le Regioni, restando inerti, non aggiornano i loro elenchi, le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere all'aggiornamento.

Partenariati con contributo pubblico al 49%

Con l'articolo 101 del d.lgs. n. 56/2017 che modifica l'articolo 165 del Codice dei contratti, innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati con una soluzione in difformità ai rilievi del Consiglio di Stato. Con tale innalzamento viene modificato l'equilibrio economico finanziario della concessione anche se per i giudici di Palazzo Spada tale scelta è in contraddizione con i criteri di ripartizione del rischio mirati a diminuire la compartecipazione pubblica.

Progettazione semplificata interventi di manutenzione ordinaria

Con l'inserimento nell'articolo 23 del comma 3-bis dettata dall'articolo 13 del d.lgs. n. 56/2017 è precisato che con un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, sarà disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

Qualificazione stazioni appaltanti

Relativamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, con le modifiche introdotte dall'articolo 27 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 38 del Codice dei contratti arriva una importante correzione nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Con le modifiche introdotte al comma 4 del citato articolo 38, il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio con un alleggerimento dei requisiti di qualificazione. Nello stesso articolo 38 vengono, poi, inseriti al 4 i punti 5-*bis* e 5-*ter* con cui viene precisato che i requisiti relativi alla qualificazione sono individuati anche dall'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9 del codice stesso.

Rating di impresa

Importanti modifiche introdotte dall'articolo 52 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 83 del Codice dei contratti relativamente al rating di impresa per il quale una prima bozza di linee guida, varata dall'Anac la scorsa estate, era stata messa in consultazione e poi ritirata mentre un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non era bastato a superare le criticità legate ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore tanto che l'Anac aveva inviato in data 1/2/2017 una segnalazione al Governo ed al Parlamento. La soluzione individuata dall'Anac nella segnalazione viene, adesso recepita nel correttivo ed il rating di impresa viene trasformato per renderne più semplice l'applicazione. Il rating di impresa non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

Subappalti

La novità più rilevante introdotta dall'articolo 69 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 105 del Codice dei contratti relativamente al subappalto riguarda i poteri delle stazioni appaltanti che, con la modifica del comma 4, vengono limitati e le stesse non potranno più decidere nel bando di gara sull'utilizzazione o meno da parte delle imprese di tale istituto; per l'utilizzazione del subappalto non occorrerà più, quindi, una esplicita previsione nel bando di gara. Nessuna modifica, invece sulla percentuale e l'impresa che si aggiudicherà l'appalto potrà subaffidare ad altre imprese sino al 30% del valore complessivo del contratto. L'obbligatorietà di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere resta, invece, per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo.

Trattativa privata, cresce il numero degli inviti

Nel caso di trattativa privata, con la modifica introdotta dall'articolo 25 del d.lgs. n. 56/2017 all'articolo 36 del Codice dei contratti viene aumentato da 5 a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro e da 10 a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Nel caso di servizi e forniture le previsioni non vengono modificate ed il numero di imprese resta a 5 per importi al di sotto della soglia comunitaria.

In allegato il testo del **decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56** (http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale corredato dalle note, il **testo coordinato del decreto legoslativo 18 aprile 2016, n. 50** (http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/Dlgs_50_2016_coordinato_05_05_2017-bold.pdf) e la **tabella di confronto tra la nuova e la vecchia versione del Codice dei contratti** (http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/tabellona_correttivo_appalti_ridotta.pdf).

A cura di **arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

Il Sole 24 ORE

Dal Parlamento. Confronto Governo-maggioranza: lunedì si vota partendo dalla web tax - Tassa di soggiorno per gli affitti brevi

Professionisti, split con lo sconto

Bonus del 30% per gli studi - Rimborsi Iva in conto fiscale pagati direttamente alle imprese

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Uno **split payment** con lo "sconto" per i **professionisti**. Mentre sulla **tassazione delle locazioni** e delle piattaforme come **Airbnb** si punta a una **tassa di soggiorno** anche per gli affitti brevi. Sul fronte **rimborsi**, poi, l'Esecutivo conferma di voler **tagliare i tempi** di liquidazione delle somme come anticipato ieri su queste pagine e, addirittura, punta al raddoppio semplificando anche i tempi di pagamento dei **rimborsi Iva in conto fiscale**. Sono alcune delle principali indicazioni emerse al termine del lungo confronto tra maggioranza e Governo sugli emendamenti alla manovra correttiva all'esame della commissione Bilancio della Camera. Una lunga riunione disertata volutamente da Mdp pronta a non sostenere la maggioranza fin quando non saranno ritirati gli emendamenti di Ap e dello stesso Pd sui buoni lavori (si veda il servizio a pagina 2).

La giornata di ieri è servita anche per fissare la road map della manovra in Commissione. L'esame nel merito partirà lunedì pomeriggio e si chiuderà tra venerdì notte e sabato mattina al massimo, con l'obiettivo già fissato dalla capigruppo di Montecitorio, di inviare il testo rivisto e corretto all'aula lunedì 29 maggio. Nelle prime due mezze giornate di lavoro il presidente della Bilancio, Francesco Boccia (Pd), punterebbe a chiudere l'esame dei primi 11 articoli, ossia quelli sulle entrate che devono garantire alla correzione dei conti non meno di 3,2 miliardi di euro. E lunedì si voterà subito la web tax proposta dallo stesso Boccia che prevede una cooperazione rafforzata per le digital company con ricavi sopra il miliardo di euro realizzati in Italia. Proposta che ha già incassato il via libera del Governo, ribadito anche ieri dal viceministro all'Economia, Luigi Casero (Ap), che nel corso di un convegno sull'e-commerce e il made in Italy a Montecitorio ha ribadito che nella manovra «saranno approvati emendamenti che iniziano un percorso di tassazione delle imprese che operano nel digitale». Casero ha, infatti, sottolineato la necessità di mettere un freno a «questo drenaggio di risorse verso altri Paesi», chiarendo che non «ci sarà nessuna tassa per gli utenti della rete».

A tenere banco nella riunione di ieri tra maggioranza e Governo è stato comunque l'allargamento dello split payment ai professionisti e i possibili rischi di allungare i tempi dei rimborsi Iva ai fornitori della Pa e delle società pubbliche obbligati ora alla «scissione contabile». Dopo il no del Governo alle proposte bipartisan di cancellare completamente l'allargamento dello split payment ai professionisti per le risorse che questa misura deve garantire per correggere i conti (35 milioni nel 2017 e 70 milioni nel 2018), il punto su cui si potrebbe trovare un'intesa per ridurre l'impatto del meccanismo Iva è l'emendamento presentato da Rocco Palese (Cor), secondo cui l'Iva da split payment per un 70% sarà versata direttamente dalla Pa e dalle società pubbliche e il restante 30% resterà nella disponibilità dei professionisti. Una sorta di split payment con lo sconto le cui modalità di applicazione saranno fissate da un successivo decreto del Mef da emanare entro il 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Altro tema caldo legato allo split payment è quello dei rimborsi. Il Governo ha confermato quanto anticipato ieri dal Sole 24 Ore, ossia il taglio dei tempi di erogazione delle somme spettanti alle imprese e ai contribuenti in credito con il Fisco. Senza fissare una data certa si punta a tagliare la cosiddetta seconda fase di lavorazione dei rimborsi consentendo alla stessa agenzia delle Entrate di liquidare direttamente le somme richieste da imprese e cittadini. Un'operazione che punta a tagliare di 30-40 giorni i tempi di erogazione. Non solo. Per le imprese interessate dallo split payment il Governo punta a introdurre una norma secondo cui a partire dal 1° gennaio 2018 i rimborsi in conto fiscale (quelli superiori a 700mila euro o anche 1 milione di euro per alcuni soggetti) saranno pagati ai contribuenti direttamente dalla struttura di gestione.

Sotto la lente anche le modifiche alla tassazione delle locazioni brevi. Si lavora all'inserimento di una tassa di soggiorno, ma la discussione è aperta: nonostante «forti pressioni», dovrebbe essere mantenuto il ruolo di sostituto d'imposta attribuito agli intermediari. Differenze di vedute sarebbero invece emerse, tra chi punta a estendere la definizione di impresa anche a chi affitta due o tre stanze e chi invece vorrebbe evitarlo. Tutto da rivedere e rimodulare l'intervento sui giochi che potrebbe anticipare il taglio del 30% delle slot dagli esercizi commerciali (bar e tabacchi). Infine nella manovra salirà anche il prestito ponte di 600 milioni per Alitalia anch'esso in discussione alla Camera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

70%

La soluzione per i professionisti
Allo studio il versamento diretto alla Pa del 70% dell'Iva dovuta

Il Sole 24 ORE

Le novità in arrivo

SPLIT PAYMENT

Ipotesi di intesa sullo split payment. L'Iva per un 70% sarà versata direttamente dalla Pa e dalle società pubbliche e il restante 30% resterà nella disponibilità dei professionisti. Una sorta di split payment con lo sconto le cui modalità di applicazione saranno fissate dal un successivo decreto del Mef

RIMBORSI

Per ridurre i tempi di erogazione, si punta a tagliare la seconda fase di lavorazione dei rimborsi consentendo alle Entrate di liquidare direttamente le somme richieste da imprese e cittadini. Obiettivo della misura tagliare di 30-40 giorni i tempi di erogazione

WEB TAX

Previsto lunedì in commissione Bilancio della Camera il voto sulla web tax. La proposta del presidente Boccia prevede una cooperazione rafforzata per le digital company con ricavi sopra il miliardo di euro. Ma, promette anche il governo, non ci sarà nessuna ricaduta per gli utenti della rete

AIRBNB E GIOCHI

Tassa di soggiorno per gli affitti brevi. Dovrebbe restare il ruolo di sostituto d'imposta assegnato agli intermediari. E c'è il nodo della definizione di impresa: basta affittare due o tre stanze? Da rivedere l'intervento sui giochi con il possibile anticipo del taglio del 30% delle slot dagli esercizi commerciali

edilportale
il motore di ricerca dell'edilizia

RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus e Sismabonus, Rete Irene: 'sono sotto attacco'

di Paola Mammarella

Un emendamento alla Manovrina limiterebbe agli incapienti la cessione del bonus, ma in campo c'è anche l'ipotesi di inclusione delle banche

19/05/2017

19/05/2017 – Le regole sull'Ecobonus e il Sismabonus in condominio non sono ancora diventate operative e già potrebbero essere riscritte. Durante l'esame della **Manovrina 2017** in Commissione Bilancio, l'on Pd Antonio Misiani ha presentato un emendamento che, se approvato, restringerebbe di nuovo ai soli incapienti la possibilità di cessione dell'Ecobonus.

Ecobonus e Sismabonus, dal 2017 cessione per tutti

Una delle novità della **Legge di Bilancio 2017**, lo ricordiamo, è stata quella di estendere a tutti i condòmini (non solo incapienti) la possibilità di cedere ai fornitori il credito corrispondente al bonus fiscale per i lavori di riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica delle parti comuni dell'edificio. Gli addetti ai lavori chiedono da allora che le **banche** siano ammesse tra i soggetti (attualmente soltanto le imprese edili) cui è possibile cedere l'Ecobonus e il Sismabonus per rendere le procedure più spedite e sicure.

Il Governo ha sempre mostrato cautela su questo argomento perché la cessione del credito alle banche genera debito e fa scattare problemi per le coperture con l'Unione. A prescindere da questa richiesta, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora varato le regole applicative per mettere in moto il meccanismo della cessione.

Ecobonus e Sismabonus, cessione solo per la no tax area?

L'emendamento dell'on. Misiani fa un passo indietro rispetto a quanto deciso dalla Legge di Bilancio 2017 e limita la possibilità di cessione del credito ai soli condòmini incapienti, cioè i soggetti rientranti nella no tax area, con reddito imponibile inferiore a 8mila euro.

Di fronte alle proteste degli operatori del settore, Misiani ha affermato che l'emendamento potrebbe essere riformulato. Nella **nuova versione ipotizzata** da Misiani, tutti i condòmini continuerebbero a poter optare per la cessione del bonus. In più, solo per i condòmini incapienti, ci sarebbe la possibilità di cedere il credito alle banche.

Rete Irene: 'contraddetta la Strategia Energetica Nazionale'

Secondo Rete Irene, rete di imprese che promuove la riqualificazione energetica profonda degli edifici, l'emendamento **contraddice gli obiettivi** della **Strategia energetica nazionale** presentata nei giorni scorsi, che prevede invece il potenziamento dei bonus fiscali per la riqualificazione degli edifici.

L'emendamento, che secondo Rete Irene proviene dal Ministero dell'Economia, rappresenta un **"grave passo indietro"**. La conseguenza pratica, scrive rete Irene in una nota, è che sui progetti fermi, in attesa di disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, sarà messa una pietra tombale. Rete Irene sostiene che è giusto tutelare gli incapienti, ma che non si può tralasciare tutta la **classe media**, che ha redditi superiori, ma spesso può trovarsi in difficoltà nel programmare un investimento.

"Davvero non si può comprendere la miopia che giustifica questa retromarcia - scrive Rete Irene - L'intento del provvedimento, contenuto nella Legge di bilancio 2017, di stimolare l'economia dando una forte mano all'ambiente, viene completamente disatteso in cambio della **riduzione del disavanzo** per una manciata di milioni di euro".

"Contemporaneamente si mantengono 17 miliardi (calcolati per difetto dal Ministero dell'Ambiente) di sussidi pubblici dannosi per l'ambiente a cui si potrebbe facilmente attingere per raggiungere lo stesso risultato, ma senza mandare al macero un provvedimento che, se ottimizzato, può innescare la trasformazione del panorama immobiliare del Paese".

“Una mossa che non brilla per coerenza – conclude - Ciò che serve, al contrario, è l'introduzione di alcuni aggiustamenti del meccanismo di incentivazione in grado di dotarlo di maggiore certezza, incisività e solidità e di eliminarne i limiti che ancora deprimono la sua capacità di stimolo”.

© Riproduzione riservata

Il Sole 24 ORE

ADEMPIMENTI

Liquidazioni Iva, rinvio al 12 giugno

Marco Modili e Giovanni Parente ▸ pagina 38

FISCO

Adempimenti. Oggi la firma del Dpcm che sposta dal 31 maggio il termine per la spedizione delle comunicazioni periodiche

Liquidazioni Iva, dati al 12 giugno

Il Mef: fino al 1° giugno nessuna sanzione per errori sul canale di compensazione

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Mentre tutti i fari sono puntati sulla manovra correttiva all'esame della Camera, dall'Economia arrivano due buone notizie per professionisti e imprese sulle **comunicazioni periodiche Iva** e sull'**invio degli F24 per le compensazioni**. Sul primo fronte il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan firmerà oggi il provvedimento che differisce al **12 giugno prossimo** il termine per l'**invio delle nuove comunicazioni dei dati sulle liquidazioni periodiche Iva** introdotte con il decreto fiscale di fine anno collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Data che era stata anticipata nei giorni scorsi dal viceministro dell'Economia, Luigi Casero. Sul termine del 31 maggio per l'invio al Fisco delle informazioni sulle liquidazioni Iva il presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, aveva chiesto a più riprese un differimento della scadenza soprattutto in virtù della mancanza «degli applicativi necessari». E appellandosi «a quanto previsto dallo Statuto del contribuente» il 5 maggio scorso Miani aveva chiesto espressamente un ampio rinvio della scadenza di fine maggio.

Dal Mef ieri hanno fatto sapere che «l'ampio rinvio» si traduce in 12 giorni e sarà sottoscritto oggi dallo stesso ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Tempo ritenuto comunque utile per consentire all'amministrazione finanziaria e agli stessi professionisti di far dialogare il software gratuito messo a disposizione dall'Agenzia per l'invio di un unico file per più soggetti, e i "gestionali" da cui gli studi devono caricare i dati delle liquidazioni periodiche da inviare alle Entrate.

L'altra buona notizia per professionisti e imprese è legata alle nuove compensazioni e soprattutto al nuovo obbligo di utilizzo del canale telematico del Fisco per l'invio degli F24. Dal ministero spiegano che fino al 1° giugno prossimo non sarà applicata nessuna sanzione da parte delle Entrate in caso di errori legati alla nuova modalità di esecuzione degli adempimenti. In questo senso, aggiungono da via Venti Settembre, va letto il chiarimento diramato dalle Entrate l'8 maggio scorso con la risoluzione n. 57/2017. In quell'occasione è stato chiarito che le nuove regole introdotte dal Dl 50/2017 sulle compensazioni si applicano fin dal 24 aprile scorso (data di entrata in vigore della manovra) e pertanto queste vanno eseguite esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico). Ma allo stesso tempo, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, la stessa Agenzia ha detto che il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei propri servizi telematici, in presenza di F24 presentati da soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dal prossimo 1° giugno. L'assenza di controlli di fatto, sottolineano dal Mef non lascia spazi alle sanzioni.

IL PUNTO
Dal ministero dell'Economia filtrano le indicazioni su come interpretare la risoluzione n. 57/2017 sullo scambio dare-avere

Diritto & Fisco

Il governo presenterà un emendamento alla manovra. Verso la web tax all'italiana

Un'accelerata ai rimborsi Iva

Si punta a ridurre di 20/25 giorni i tempi di erogazione

L'ingresso della commissione bilancio della camera

DI CRISTINA BARTELLI

Rimborsi Iva più celeri, web tax all'italiana più vicina, sugli affitti brevi le piattaforme online riscuoteranno anche la tassa di soggiorno. Riflessioni in atto, invece, per una partenza differenziata dello split payment dei professionisti e misure correttive per i mini voucher allo studio. Sono questi i punti degli emendamenti segnalati alla manovra correttiva (dl 50/2017) messi a fuoco ieri in commissione bilancio della camera. L'obiettivo è quello di votare tra lunedì e martedì i primi 11 articoli del provvedimento che riguardano diversi temi fiscali, e approdare in aula per chiudere l'esame con il voto a partire dal 29 maggio.

Sui rimborsi Iva, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, è già pronto un intervento del governo volto a ridurre i tempi di erogazione portandoli a 80 giorni. L'esecutivo punta, a partire dal 1° gennaio 2018, per i rimborsi in conto fiscale a creare una gestione diretta, evitando il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione. In questo modo si mette in piedi una nuova procedura di pagamento che consente la riduzione dei tempi di erogazione di circa 20/25 giorni, lasciando però intatto il processo di verifica della spettanza di rimborso.

Altro capitolo su cui c'è convergenza di intenti è la web tax come emerge dall'emendamento presentato dal presidente della commissione bilancio Francesco Boccia, e che piace all'Agenzia delle entrate. In buona sostanza non si tratta di una tassazione vera e propria sui giganti del web ma di un «invito», laddove essi ravvisino la presenza di una stabile organizzazione in Italia, a parlarne con l'Agenzia delle entrate avviando una cooperative compliance, cioè un accordo preventivo che trovi convergenza sulla tassazione futura e sani con una forma di ravvedimento quella degli anni per cui non è stata presentata la dichiarazione.

> ***Accordo preventivo con i colossi del web sul concetto di stabile organizzazione***

Problemi di risorse incombono invece sull'avvio differenziato dello split payment per i professionisti. Sul tavolo c'è la proposta di farlo partire con decorrenza diversa rispetto agli altri settori ma anche di applicare la trattenuta dell'Iva solo per il 50% delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Perplessità manifesta sul punto Paolo Tancredi, capogruppo in commissione bilancio di Ap. «Il gettito della misura non è sulle fatture emesse ma sull'emersione che comporta, non vedo l'effetto del dimezzamento dell'applicazione della trattenuta», spiega a *ItaliaOggi*.

Per quanto riguarda Airbnb & co. il governo sarebbe intenzionato a precisare che l'attività di intermediari si applicherà anche per la tassa di soggiorno estesa dunque anche agli affitti brevi. Sulle misure che riguardano i minivoucher, poi, Mdp (Movimento democratici e progressisti) ha chiesto un impegno formale a ritirare tutti gli emendamenti presentati, in assenza del quale è pronto a lasciare la maggioranza.

Ma sul punto Tancredi, fa notare che «sui voucher Mdp ovviamente è libero di fare ciò che vuole. Altrettanto ovvio è che il governo e la maggioranza andranno avanti nel colmare il vuoto emerso dopo la loro abolizione». Il governo, infine, accelera sul taglio delle slot machine. I concessionari, secondo quanto apprende Agipronews, dovranno ridurre del 30% il numero delle macchine attive sul territorio nazionale entro il 30 giugno 2018.

Il punto di partenza per operare il taglio sarà il numero delle macchine attivo al 31 dicembre 2016: nella proposta presentata in Conferenza unificata dal governo, si legge che gli apparecchi attivi in esercizio a quella data erano 407.323. La riduzione permetterà di arrivare a 265 mila slot attive in Italia e sarà attuata secondo diversi criteri.

Invio dati, mistero proroga In panne i professionisti

Professionisti sull'orlo di una crisi di nervi per la trasmissione dei dati delle liquidazioni Iva. La proroga, annunciata, non si vede. Operatori e imprese sono sempre più in panne e sui social network divampa la polemica. Ma andiamo con ordine.

Il dl 193/2016 ha introdotto, com'è noto, a partire dal 2017, a carico dei soggetti passivi Iva, l'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e l'adempimento resta dovuto, su base trimestrale, con la trasmissione, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, a prescindere dalla periodicità di liquidazione del tributo. La prima scadenza prevista è il prossimo 31 maggio e da più parti si auspica la proroga, considerata necessaria vista la piena bagarre dichiarativa e i bilanci (stante le novità introdotte dal dlgs 139/2015) in fase di elaborazione e approvazione, che si aggiungono alla non sempre tempestiva consegna dei documenti da parte delle imprese. Preliminarmente, si segnala che i software, per la compilazione e la trasmissione delle liquidazioni Iva dei primi tre mesi del 2017, sono stati predisposti e installati proprio in questi giorni, mentre in molti casi non è ancora possibile procedere tecnicamente all'invio telematico dei dati. Tutto ciò perché questo nuovo adempimento telematico, introdotto dal dl 193/2016, funziona attraverso una piattaforma diversa da quella nella quale vengono ordinariamente inviati i dichiarativi fiscali.

Non solo. Tecnicamente, i soggetti che hanno accreditato un canale web service o un canale «FTP», che si interfaccia con il sistema di interscambio, possono eseguire la trasmissione tramite il canale scelto, ma con la conseguenza che, nel primo caso, è possibile inviare file singoli o file compressi mentre, nel secondo caso, è consentito l'invio collettivo, ma con comunicazioni firmate «singolarmente», non potendo utilizzare un file compresso; fin troppo evidenti le criticità, già denunciate dagli ordini professionali, che comportano ulteriori perdite di tempo nella stessa predisposizione.

L'insieme di queste problematiche ha comportato ritardi nella elaborazione dei software che si stanno ora scaricando sugli studi professionali costretti, se non verrà ufficializzata la proroga del termine per l'invio dei dati riguardanti le liquidazioni dei primi tre mesi del 2017 e resterà ferma la scadenza attualmente fissata al 31 maggio, a un vero e proprio tour de force; proroga, peraltro, richiesta dalle stesse software house al viceministro dell'economia Casero.

Il disagio degli operatori nei confronti di questo ennesimo adempimento è palpabile. Basta accedere a Facebook per capire lo stato d'animo di molti professionisti e operatori; «non si tratta di inviare semplicemente i dati delle liquidazioni Iva», precisa qualcuno in una discussione con alcuni colleghi, «noi abbiamo riscontrato problemi nella compilazione delle comunicazioni a causa delle operazioni soggette al reverse charge e per quelle in regime del margine». Altri lamentano il ritardo con il quale le software house stanno rilasciando gli applicativi che costringerà gli studi a fare le corse negli ultimi giorni che ancora restano da qui al 31 maggio prossimo. «Il programma di compilazione delle comunicazioni dati Iva è stato rilasciato soltanto oggi ma non consente ancora la trasmissione telematica degli stessi». Infine, mentre qualcuno lamenta i costi richiesti dalle software house per l'installazione del software di compilazione e l'invio dei dati Iva, costi che, inevitabilmente, dovranno essere ribaltati sui clienti, ecco la dura presa d'atto: «Se non ci sarà l'annunciata proroga saremo costretti ad abbandonare le altre pratiche (di fatto, già abbandonate) per dedicarci, quasi esclusivamente alla compilazione e invio dei dati delle liquidazioni Iva; è assurdo, non si può andare avanti così».

Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani